




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2292

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022

*(Approvato dal Senato – A.S. 1352)*

N. 321 – 2 aprile 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2292

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della  
Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia  
di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022

*(Approvato dal Senato – A.S. 1352)*

N. 321 – 2 aprile 2025

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 4 -</b>
ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA .....	- 4 -
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE.....	- 4 -
ARTICOLI 1 E 2 DELL'ACCORDO .....	- 5 -
REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	- 5 -
ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO .....	- 6 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO DURANTE IL SOGGIORNO .....	- 6 -
ARTICOLI 4-7 DELL'ACCORDO.....	- 8 -
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI VISTI E ALTRE DISPOSIZIONI.....	- 8 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2292</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	si
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Zoffili (LEGA)
<b>Commissione competente:</b>	III (Esteri)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, senza modificazioni (AS. 1352), autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.

Il provvedimento è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. La RT, riferita all'AS 1352, risulta tuttora utilizzabile.

L'Accordo è formato da 7 articoli.

Si ricorda che la 5ª Commissione (Bilancio) del Senato, in data 18 febbraio 2025, ha reso sul testo del provvedimento parere non ostativo<sup>1</sup>.

Si esaminano di seguito le norme dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

---

<sup>1</sup> Cfr. seduta della 5ª Commissione (Bilancio) del 18 febbraio 2025.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

**ARTICOLI da 1 a 4 del disegno di legge di ratifica**

**Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, disposizioni finanziarie ed entrata in vigore**

**Le norme** recano l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), stabiliscono la data di entrata in vigore del presente disegno di legge (articolo 4) e prevedono che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 3, comma 1). Inoltre, stabiliscono che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti da essa derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 3, comma 2).

**La relazione tecnica** non considera le norme.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, oltre a recare l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2) e la data di entrata in vigore del presente disegno di legge (articolo 4), prevedono una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal medesimo provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della predetta clausola.

## ARTICOLI 1 e 2 dell'Accordo

### Requisiti e modalità di presentazione della domanda

**Le norme** stabiliscono i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoro rilasciato a titolo gratuito (articolo 1) e disciplinano le modalità per la presentazione della domanda, per il tramite dell'Ambasciata o del Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine (articolo 2).

I requisiti per ottenere il visto sono, in sintesi, i seguenti: entrare nel Paese ospitante principalmente allo scopo di trascorrervi una vacanza [lett. a)]; un'età compresa fra i 18 e i 30 anni [lett. b)]; non essere accompagnati da persone a carico [lett. c)]; essere in possesso di un passaporto e delle risorse necessarie per il ritorno [lett. d)]; disporre delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante [lett. e)]; essere intenzionati a lasciare il Paese ospitante alla fine del soggiorno [lett. f)]; non aver già ottenuto un analogo visto dal Paese ospitante [lett. g)]; risultare conforme ai requisiti sanitari richiesti dal paese ospitante [lett. h)]; disporre di un'assicurazione medica [lett. i)]; non avere precedenti penali [lett. j)]; avere intenzione di conformarsi alla normativa del Paese ospitante [lett. k)].

**La relazione tecnica** richiama il contenuto delle norme e aggiunge che, in sede di rilascio del visto, la Rappresentanza diplomatico-consolare informerà il richiedente circa l'esistenza di eventuali requisiti sanitari specifici richiesti per l'ingresso in Italia (analogamente a quanto successo in caso di Green Pass durante l'emergenza COVID). La RT assicura che dall'attuazione dell'articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate, dal momento che viene introdotta una nuova tipologia di visto nel limite delle quote che saranno determinate annualmente da ciascuno Stato come previsto dall'articolo 4 dell'Accordo. Tale nuova tipologia di visto non è sostituibile con altre tipologie di visto, in ragione delle specifiche finalità di viaggio per cui è rilasciata e delle caratteristiche soggettive dei richiedenti.

Rientrando nell'ambito delle attività istituzionali, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale farà fronte ai relativi oneri con gli stanziamenti iscritti a legislazione vigente sui capitoli n. 1613 e n. 1617 destinati, rispettivamente, al funzionamento delle rappresentanze diplomatico-consolari e all'acquisto delle targhette Schengen e dei fogli per l'apposizione del visto, che presentano le necessarie disponibilità.

Dallo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale risulta che i capitoli 1613 e 1617, recano dotazioni iniziali, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari rispettivamente a 58.919.903 euro e 451.250 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Cfr. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

Con riferimento all'articolo 2, relativo alle modalità per la presentazione della domanda, la relazione tecnica assicura che da tale disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono i requisiti per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoro (articolo 1) e disciplinano le modalità per la presentazione della domanda, per il tramite dell'Ambasciata o del Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine (articolo 2).

In proposito, non si formulano osservazioni alla luce delle assicurazioni fornite nella relazione tecnica con riferimento sia alla non onerosità e non sostituibilità della nuova tipologia di visto introdotta, che sarà concessa nel limite di quote determinate annualmente, sia rispetto alla natura delle attività previste, che, rientrando nell'ambito delle attività istituzionali, possono essere svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le risorse disponibili a legislazione vigente.

### **ARTICOLO 3 dell'Accordo**

#### **Disposizioni in materia di lavoro durante il soggiorno**

**Le norme** prevedono che:

- il Governo del Giappone consenta ai cittadini italiani in possesso di visti vacanza-lavoro di rimanere in Giappone per un periodo di un anno dalla data di ingresso e di esercitare un'attività professionale, senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze, in conformità con la normativa in vigore in Giappone (paragrafo 1);
- il Governo italiano consenta ai cittadini giapponesi in possesso di visti vacanza-lavoro di rimanere in Italia per un periodo di un anno dalla data di ingresso e di esercitare un'attività professionale, senza permesso di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro (paragrafo 2).

**La relazione tecnica** richiama il contenuto del paragrafo 1 e afferma che tale disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel richiamare il contenuto del paragrafo 2, la relazione tecnica spiega che la procedura per l'eventuale svolgimento dell'attività lavorativa subordinata dovrà essere avviata successivamente all'arrivo in Italia

del titolare del visto per vacanza-lavoro. In particolare, il datore di lavoro dovrà comunicare l'assunzione del cittadino giapponese mediante le modalità previste dalla legislazione nazionale. Tale procedura, precisa la RT, deroga a quanto previsto per i lavoratori stranieri che prestano lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo n. 286 del 1998, e dall'articolo 40, comma 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che consente la sola possibilità di prestare attività lavorativa per non più di 6 mesi e per non più di 3 mesi con il medesimo datore di lavoro.

In particolare, l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U. sull'immigrazione) disciplina l'ingresso in Italia per lavoro per alcune categorie di lavoratori stranieri, tra cui, alla lettera *r*), le persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari".

L'articolo 40, comma 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 prevede che per gli stranieri di cui alla citata lettera *r*) il nullaosta al lavoro è rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

La RT conferma che il trattamento previdenziale e assicurativo, a carico del datore di lavoro, in conformità alla normativa italiana vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, per quanto riguarda i potenziali impatti sul Sistema Sanitario Nazionale, essi sono valutati di portata trascurabile in quanto uno dei requisiti per poter accedere al visto di vacanza-lavoro da parte dei cittadini giapponesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, lettera *i*), è quello del possesso di idonea assicurazione medica.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U. sull'immigrazione), le prestazioni sanitarie erogate dal SSN sono a carico degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, secondo le tariffe regionali di riferimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sulla propria assicurazione.

Nell'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro da parte del cittadino giapponese in possesso del visto per vacanza-lavoro, l'articolo 34 del T.U. sull'immigrazione comporta l'iscrizione obbligatoria al SSN, al cui finanziamento il predetto cittadino contribuisce essendo soggetto alla fiscalità generale anche per i redditi da lavoro percepiti in Italia.

L'Accordo, infine, non prevede la possibilità di totalizzare la contribuzione giapponese con quella italiana, con la conseguenza che i cittadini giapponesi che abbiano prestato attività lavorativa in Italia potranno accedere ai trattamenti pensionistici secondo i requisiti previsti dalla legislazione pensionistica giapponese.

**In merito ai profili di quantificazione** si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la possibilità per i cittadini in possesso di visti vacanza-lavoro per l'Italia o per il Giappone di rimanere nel paese ospitante per un periodo di un anno, potendo anche esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze, in conformità con la normativa in vigore nel paese dove soggiornano. Per quanto riguarda i cittadini giapponesi con il visto per l'Italia, la disposizione specifica che l'attività professionale può essere svolta per massimo 6 mesi, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro. In proposito, considerato che il trattamento previdenziale e assicurativo dei lavoratori è a carico del datore di lavoro, che l'Accordo prevede il possesso di un'assicurazione sanitaria come requisito per l'ingresso e che lo stesso non prevede la cumulabilità dei contributi pensionistici versati nei due Paesi, come peraltro riportato nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

#### **ARTICOLI 4-7 dell'Accordo**

##### **Determinazione del numero di visti e altre disposizioni**

**Le norme** stabiliscono che ciascuna Parte determini annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro, notificandolo all'altra Parte tramite i canali diplomatici (articolo 4), e che i beneficiari di tale possibilità di soggiorno siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante, compresi quelli relativi al lavoro e alla sicurezza sociale (articolo 5). Viene inoltre previsto che le disposizioni dell'Accordo sono attuate conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, al diritto internazionale e, per l'Italia, agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 6, paragrafo 1), nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio (articolo 6, paragrafo 2).

Vengono infine disciplinate le modalità di entrata in vigore dell'intesa, la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative, e le procedure per emendare il contenuto dell'accordo, per eventuali sospensioni e per il recesso (articolo 7).

**La relazione tecnica** afferma che:

- dall'articolo 4 non derivano nuovi oneri né minori entrate per la finanza pubblica in quanto, come già specificato in relazione all'articolo 1, l'Accordo in oggetto introduce una tipologia del tutto nuova di visto, nel limite delle quote che saranno determinate annualmente da ciascuno Stato ai sensi dell'articolo in esame, e tale nuova tipologia di visto non può in alcun modo considerarsi "sostituibile" con altre tipologie di visto nazionale (come ad esempio il visto per studio o il visto per lavoro subordinato), in ragione delle specifiche finalità per cui è rilasciato e delle caratteristiche soggettive dei richiedenti.
- dall'articolo 5 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che i cittadini giapponesi partecipanti al programma saranno tenuti a richiedere, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, un permesso di soggiorno sulla base del visto d'ingresso rilasciato dalle Autorità competenti e dovranno dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno.

La relazione tecnica inoltre afferma che la disposizione di cui al secondo paragrafo dell'articolo 6, che impone che le disposizioni dell'Accordo siano attuate dalle Parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, costituisce un espresso limite all'obbligazione giuridica internazionale assunta con l'Accordo di cui si tratta.

Per quanto attiene alle attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il rilascio dei visti non comporta la necessità di istituire strutture o di destinare nuovo personale, in quanto l'Ambasciata a Tokyo ed il Consolato Generale ad Osaka già sono all'uopo attrezzati. Alle spese di funzionamento si provvederà con la dotazione di bilancio iscritta sul capitolo n. 1613<sup>3</sup> dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, a legislazione vigente, presenta le necessarie disponibilità.

Per la parte di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'articolato non implica nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica poiché non si prevedono nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dall'Amministrazione competente, né vengono istituite strutture nuove o nuovi meccanismi da finanziare. L'Accordo in sostanza si limita a prevedere la generale possibilità di accesso al mercato del lavoro, alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda la parte di competenza del Ministero dell'interno, per gli aspetti legati alle procedure di rilascio dei permessi di soggiorno (o eventualmente di diniego), si segnala che il testo negoziale è immediatamente applicabile in quanto gli uffici che devono darvi attuazione sono in grado di operare con le risorse umane e strumentali a disposizione e con le risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza

---

<sup>3</sup> Si ricorda quanto riportato sopra in merito alla dotazione iniziale del capitolo 1613, pari a 58.919.903 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

pubblica, anche in considerazione del fatto che per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e la spedizione del titolo di soggiorno nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, come previsto dagli articoli 7 *vicies-ter* e *vicies-quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge n. 43 del 31 marzo 2005. Per il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno presso le Questure è, inoltre, previsto il ristoro degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione nella misura del contributo previsto dall'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che, per il permesso fino ad un anno, è pari a 40 euro. Non si ravvisa, infine, alcun onere aggiuntivo per il bilancio del Ministero dell'interno anche qualora si rendessero necessari scambi informativi in relazione all'attuazione del presente Accordo.

Per quanto riguarda l'articolo 7, infine, la RT afferma che, trattandosi di una disposizione a carattere meramente ordinamentale, da essa non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione** si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che ciascuna Parte determini annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro (articolo 4), che i beneficiari di tale possibilità di soggiorno siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante (articolo 5), che le disposizioni dell'Accordo siano attuate conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, al diritto internazionale e, per l'Italia, agli obblighi in quanto Stato membro dell'UE (articolo 6, paragrafo 1), nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio (articolo 6, paragrafo 2). Le norme disciplinano infine le modalità di entrata in vigore dell'intesa, la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative, e le procedure per emendare il contenuto dell'accordo, per eventuali sospensioni e per il recesso (articolo 7).

Si rileva che l'Accordo prevede, da un lato, che i beneficiari del visto-vacanza lavoro siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante, compresi quelli relativi al lavoro e alla sicurezza sociale (articolo 5), dall'altro richiede agli stessi di dimostrare di disporre delle risorse necessarie a mantenersi nel Paese ospitante sia come requisito per ottenere il predetto visto (articolo 1) sia al momento della richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'entrata in Italia, come riferito nella relazione tecnica.

In proposito, anche alla luce delle assicurazioni fornite nella relazione tecnica in merito alla capacità delle strutture ministeriali competenti di effettuare le attività derivanti dall'attuazione dell'Accordo nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, come previsto dall'articolo 6, e visto il carattere ordinamentale delle norme di cui all'articolo 7, non si formulano osservazioni.